

Art. 5. Requisiti strutturali e di dimensionamento.

1. Il micro-nido, ubicato in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, può essere istituito presso:

- aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica dei Piani Regolatori Comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenti delle Aziende stesse (micro-nido aziendale o nido d'azienda);
- immobili destinati a Servizi Sociali o Educativi;
- immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dall'art. 22 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in Legge del Decreto Legge 30 settembre 2003, 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".